

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANSINI, IANNELLI e DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1971

Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, stabilisce che « i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio ».

In applicazione di detta legge, vennero estesi agli invalidi ed ai familiari dei caduti per servizio numerosi benefici previsti, dalle vigenti e dalle successive disposizioni di legge, per gli invalidi di guerra e per i familiari dei caduti in guerra. Varrà la pena di ricordare, fra tali benefici, quello stabilito dall'articolo 44 del regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284 (concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio) che, inizialmente previsto solo per i combattenti, venne successivamente esteso agli invalidi di guerra non combattenti ed accordato quindi anche agli invalidi per servizio.

Peraltro il legislatore volle ribadire il principio di « parificazione » tra l'infortunio subito in guerra con quello subito in tempo di pace dal dipendente dello Stato,

per causa di servizio, ed a ciò provvede con l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, stabilendo che « i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini ». Ed il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale ed adunanza plenaria, con decisione n. 10, del 23 marzo 1959, ritenne che « con la estensione dei benefici il legislatore abbia voluto operare una equiparazione precisa e duratura. Il che, è appena il caso di soggiungere, non impediva al legislatore medesimo di ristabilire un trattamento preferenziale in determinati casi, ma a ciò doveva provvedere con univoca manifestazione di volontà... ».

È interessante notare che in detta decisione il Consiglio di Stato afferma anche, proprio riferendosi ad un beneficio di carriera di carattere generale e di vasta portata: « Il quale (beneficio), giova tenerlo presente, venne concesso anche agli ex combattenti, agli orfani di guerra ed alle vedove di guerra e cioè a categorie di cittadini che,

pur essendo da tempo destinatarie di norme a favore dettate con riferimento al rapporto di pubblico impiego, si trovarono e si trovano in una posizione di minor vantaggio nei confronti di quella accordata agli invalidi per servizio con la legge n. 539 del 1950 ». E ciò evidentemente perchè, sul piano della riconoscenza nazionale e dell'equità, l'alto Consesso riconobbe la prevalenza della perdita dell'idoneità fisica rispetto ad altre per meritevoli benemerienze.

Premesso quanto sopra, la recente legge 24 maggio 1970, n. 336, con la quale vengono concessi vari benefici di carriera ad ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, è stata variamente interpretata ai fini della sua applicazione ai mutilati per servizio, alle vedove ed agli orfani dei caduti per causa di servizio, tanto da rendere necessario un chiarimento legislativo che valga da un lato a de-

finire esattamente la volontà del legislatore, dall'altro ad evitare ricorsi in sede giurisdizionale, sul cui esito favorevole agli interessati non è lecito dubitare, vista la pronuncia già citata del Consiglio di Stato, nonchè i numerosi provvedimenti amministrativi adottati nel corso di oltre venti anni, nei confronti degli invalidi per servizio, nonchè degli orfani e delle vedove dei caduti per servizio.

Per i motivi suesposti, onorevoli colleghi, riteniamo di sottoporre alla vostra attenzione l'articolo unico di interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, raccomandandone la sollecita approvazione, al fine anche di riconoscere il diuturno e costante sacrificio dei dipendenti statali, soprattutto appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine pubblico, sacrificio sul quale più volte il Parlamento si è espresso encomiando il senso del dovere che ancora ispira l'azione di coloro che sono tra i più fedeli servitori della cosa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio, alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, rispettivamente parificati in modo permanente ai mutilati ed invalidi di guerra, alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.